

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE

**COMUNICATO UFFICIALE N. 15/TFN – Sezione Vertenze Economiche
(2016/2017)**

**TESTO DELLE DECISIONI RELATIVE AL
COM. UFF. N. 13/TFN-SVE – RIUNIONE DEL 14.12.2016**

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, nella riunione tenutasi a Roma il giorno 14 dicembre 2016, ha assunto le seguenti decisioni:

I° COLLEGIO

Avv. Marco Baliva **Vice Presidente**; Avv. Lorenzo Coen, Avv. Cristina Fanetti, Avv. Carmine Fabio La Torre, Avv. Marina Vajana **Componenti**; Sig. Claudio Cresta **Segretario**, con la collaborazione del Sig. Salvatore Floriddia e delle Signore Antonella Sansoni e Adele Nunnari.

1) RECLAMO N°. 37 DELLA SOCIETÀ ASD PIEDIMULERA CONTRO LA SOCIETÀ ASD FOMARCO DON BOSCO PIEVESE AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 147 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE KARCHA VALENTYN), PUBBLICATA NEL C.U. 2/E DEL 26 SETTEMBRE 2016.

Con ricorso n. 147 del 20.06.2016 la Società ASD Fomarco Don Bosco Pieveve adiva la Commissione Premi chiedendo la condanna della Società ASD Piedimulera al pagamento del premio di preparazione previsto dall'art. 96 NOIF, per avere quest'ultima tesserato con vincolo pluriennale, per la stagione sportiva 2012/2013, il calciatore Karcha Valentyn, nato il 14.02.1998.

Con decisione pubblicata nel C.U. 2/E del 26.09.2016, la Commissione Premi, accertata la fondatezza della richiesta, accoglieva il ricorso e condannava la Società ASD Piedimulera al pagamento della somma di € 2.710,00, di cui € 2.168,00 in favore della Società ASD Fomarco Don Bosco Pieveve a titolo di premio di preparazione quale unica titolare del vincolo annuale del calciatore ed € 542,70 in favore della F.I.G.C. a titolo di penale.

Avverso tale decisione, con tempestivo atto del 12.10.2016, la Società ASD Piedimulera ha proposto impugnazione dinanzi a questo Tribunale, deducendo che il calciatore Karcha Valentyn era stato tesserato per la Società ASD Fomarco Don Bosco Pieveve per la sola stagione sportiva 2012/2013 e successivamente era stato tesserato con la Società ASD Piedimulera a partire dalla stagione sportiva 2013/2014, per cui la quantificazione effettuata dalla Commissione Premi andava ridotta ad € 921,40, così come del resto richiesto inizialmente dalla Società ASD Fomarco Don Bosco Pieveve con lettera del 13.05.2016.

La Società ASD Fomarco Don Bosco Pieveve, seppure tempestivamente notiziata del reclamo, non ha depositato controdeduzioni.

Il reclamo, esaminato nella riunione del 14.12.2016, è infondato e va rigettato.

Dall'esame degli atti di causa risulta che il calciatore Karcha Valentyn è stato tesserato, con vincolo annuale, dalla Società ASD Fomarco Don Bosco Pieveve fino alla stagione sportiva 2012/2013 e solo successivamente trasferito, a partire dalla stagione sportiva 2013/2014, alla Società ASD Piedimulera.

Poiché ai fini del pagamento del premio, così come previsto dal comma 2 dell'art. 96 delle NOIF, vengono prese in considerazione le ultime due Società titolari del vincolo annuale nell'arco degli ultimi tre anni è evidente che, nel caso di specie, la Società ASD Fomarco Don Bosco è l'unica titolare del vincolo annuale e quindi è alla stessa che compete il premio per l'intero, come correttamente statuito dalla Commissione Premi.

Per questi motivi.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, rigetta il reclamo proposto dalla Società ASD Piedimulera e, per l'effetto, conferma l'impugnata decisione della Commissione Premi.

Ordina incamerarsi la tassa.

2) RECLAMO N° 42 DELLA SOCIETÀ ASD SANTA GIUSTA CALCIO CONTRO LA SOCIETÀ GSD G. FRASSINETTI AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 114 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE CARTA MANUEL), PUBBLICATA NEL C.U. 2/E DEL 26 SETTEMBRE 2016.

Con ricorso in data 10.06.2016, la GSD G. Frassinetti adiva dinanzi la Commissione Premi la Società ASD Santa Giusta Calcio al fine di ottenere il riconoscimento del premio di preparazione per il calciatore Manuel Carta, tesserato per la Società reclamante nella stagione sportiva 2013/14 e successivamente tesserato dalla resistente con vincolo pluriennale nella stagione sportiva 2015/16.

La Commissione Premi, con decisione pubblicata nel C.U. 2/E del 26.09.2016, accoglieva la domanda e liquidava l'importo di € 1.626,00 a titolo di premio di preparazione quale "unica" titolare del vincolo annuale, ed € 243,90 a titolo di penale.

Con reclamo trasmesso via pec in data 20.10.2016, la ASD Santa Giusta Calcio ha impugnato dinanzi a questo Tribunale Federale Nazionale la sopra richiamata delibera della Commissione Premi, chiedendone l'integrale riforma, in quanto la stessa non avrebbe mai ricevuto la notifica dell'atto introduttivo del primo grado di giudizio.

La GSD G. Frassinetti non depositava controdeduzioni e la vertenza veniva trattata e decisa nel corso della riunione del 14.12.2016.

L'eccezione preliminare svolta dall'appellante è fondata.

Dall'analisi del fascicolo del primo grado di giudizio, è emerso che il ricorso introduttivo era stato inoltrato alla ASD Santa Giusta Calcio in via Pauli Tabentis, Santa Giusta (OR), laddove - dalle carte federali - risulta quale unico indirizzo riconducibile alla Società quello di via Padre Pio n. 64, c/o Alessandra Figus.

Peraltro, non risulta in atti alcuna dimostrazione (avviso di ricevimento di raccomandata) circa l'avvenuto recapito del plico in favore della ASD Santa Giusta Calcio.

Per tali motivi, rilevata la mancata costituzione del contraddittorio nel giudizio di primo grado, ai sensi dell'art. 36 bis comma 4 CGS il giudizio dovrà essere rimesso dinanzi la Commissione Premi, previo annullamento della decisione impugnata.

Per questi motivi.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche,

visto l'art. 36 bis, comma 4 CGS;
rilevata la violazione delle norme sul contraddittorio;
annulla l'impugnata decisione della Commissione Premi;
rimette il giudizio alla Commissione Premi per l'esame del merito.
Ordina restituirsi la tassa.

3) RECLAMO N° 44 DELLA SOCIETÀ APD CALCIO TORTONA CONTRO LA SOCIETÀ ASD VOGHERA AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 211 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE ZERLENGA GIOVANNI), PUBBLICATA NEL C.U. 2/E DEL 26 SETTEMBRE 2016.

Con ricorso del 27.6.16 la ASD Voghera adiva la Commissione Premi della FIGC per ivi sentir ottenere la condanna della APD Calcio Tortona al pagamento del premio di preparazione previsto dall'art. 96 delle NOIF conseguente al tesseramento effettuato il 26/09/2015 del calciatore Zerlenga Giovanni.

Accertata la regolarità del ricorso, la Commissione Premi con delibera nel C.U. 2/E del 26/09/2016 accoglieva il ricorso e condannava la APD Calcio Tortona a corrispondere la complessiva somma di €2.032,50, di cui €1.626,00 in favore della Società ASD Voghera quale premio di preparazione ex art. 96 NOIF e €406,50 in favore della FIGC a titolo di penale.

Avverso tale delibera, con atto del 14/10/2016, la APD Calcio Tortona proponeva impugnazione assumendo di non dovere la penale atteso che il giocatore Zerlenga Giovanni era ritornato di proprietà della ASD Voghera ed allegando altresì la liberatoria della medesima Società.

All'udienza del 14.12.2016 la vertenza è stata decisa.

Il reclamo deve essere dichiarato inammissibile per omesso invio del medesimo alla controparte.

Invero, il ricorso non contiene come destinatario la Società ASD Voghera e non risulta, comunque, la prova dell'avvenuto invio alla stessa, e ciò ha impedito la regolare costituzione del contraddittorio e determina l'inammissibilità del reclamo per la violazione dell'art. 30, comma 33, CGS.

Tutto quanto sopra premesso.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, dichiara inammissibile il reclamo proposto dalla Società APD Calcio Tortona e, per l'effetto, conferma l'impugnata decisione della Commissione Premi.

Ordina incamerarsi la tassa.

II° COLLEGIO

Avv. Marco Baliva **Vice Presidente**; Avv. Lorenzo Coen, Avv. Roberto Pellegrini, Avv. Antonino Piro, Avv. Marina Vajana **Componenti**; Sig. Claudio Cresta **Segretario**, con la collaborazione del Sig. Salvatore Floriddia e delle Signore Antonella Sansoni e Adele Nunnari.

4) RECLAMO N° 45 DELLA SOCIETÀ ASD OLYMPIA THYRUS SAN VALENTINO FARINI CONTRO LA SOCIETÀ SSD SPORTING TERNI SRL AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 195 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE SCRIGNANI FEDERICO), PUBBLICATA NEL C.U. 2/E DEL 26 SETTEMBRE 2016.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche,

rinvia a nuovo ruolo la trattazione della vertenza.

5) RECLAMO N°. 46 DELLA SOCIETÀ ASD GRACCIANO CONTRO LA SOCIETÀ ASD POGGIBONSESE CALCIO AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 116 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE CAVUOTI MARCO), PUBBLICATA NEL C.U. 2/E DEL 26 SETTEMBRE 2016.

Con ricorso del 24-25.6.16 la Società ASD Poggibonese adiva la Commissione Premi per ivi sentirsi ottenere la condanna della ASD Gracciano al pagamento della somma di € 2.168,00, per ottenere il riconoscimento del premio di preparazione ex art 96 NOIF, relativo all'atleta Marco Cavuoti, dovuto per la stagione 2014/2015, quale unica Società ad averlo tesserato, prima del tesseramento con vincolo pluriennale con la Società resistente, avvenuto il 11.9.15. La Commissione Premi con decisione n. 2/E del 26.9.16, accertata la regolarità e legittimità della documentazione, riteneva come dovuta la somma di € 2.168,00 oltre € 542,00 a titolo di penale a favore della FIGC, e per l'effetto condannava la ASD Gracciano al pagamento della relativa somma.

La decisione veniva comunicata alle parti in data 11.10.16.

Con atto del 17.10.16, la ASD Poggibonese impugnava la decisione assumendo che le parti si erano accordate con conseguente rinuncia della Società appellata alla pretesa del premio. La relativa rinuncia veniva depositata presso il competente comitato regionale in data 11.10.16. Alla udienza del 14.12.16 le vertenze veniva decisa.

Preliminarmente il Tribunale deve richiamare il fatto che la rinuncia al Premio è valida e opponibile soltanto se depositata presso il competente comitato regionale, con apposizione del relativo timbro (art. 96 comma 3).

Alla suddetta memoria andranno allegate le ricevute comprovanti la spedizione alla Società ricorrente, nonché l'eventuale lettera liberatoria attestante l'intervenuta transazione tra le parti, che dovrà avere il visto di autenticità apposto dal Comitato competente presso il quale dovrà essere depositato l'originale.

Se mancante del detto requisito la liberatoria non potrà essere presa in considerazione dall'organo deliberante

Ciò posto il timbro apposto alla rinuncia è data 11.10.16 ovvero successivamente alla decisione emessa in data 26.9.16.

Da ciò consegue che la decisione è stata correttamente assunta dalla Commissione Premi alla luce della documentazione depositata e delle allegazioni e deduzioni delle parti.

La rinuncia al premio determina la cessazione della materia del contendere relativamente al premio, ma non incide sulla determinazione della penale, legittimamente disposta dall'organo di prime cure, alla luce della documentazione in atti al momento della decisione stessa.

Tutto quanto sopra premesso.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, dichiara cessata la materia del contendere in relazione al premio e conferma per il resto l'impugnata decisione della Commissione Premi.

Ordina incamerarsi la tassa.

6) RECLAMO N°. 47 DELLA SOCIETÀ ASD GRACCIANO CONTRO LA SOCIETÀ ASD POGGIBONSESE CALCIO AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 207 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE VANNI NICCOLÒ), PUBBLICATA NEL C.U. 2/E DEL 26 SETTEMBRE 2016.

Con ricorso del 24 -25.6.16 la Società ASD Poggibonese adiva la Commissione Premi per ivi sentirsi ottenere la condanna della ASD Gracciano al pagamento della somma di € 2.168,00, per ottenere il riconoscimento del premio di preparazione ex art. 96 NOIF, relativo all'atleta Nicolò Vanni, dovuto per la stagione 2012/2013, quale unica Società ad averlo tesserato prima del tesseramento con vincolo pluriennale con la Società resistente

La Commissione Premi con decisione n. 2/E del 26.9.16, accertata la regolarità e legittimità della documentazione, riteneva come dovuta la somma di € 2.168,00 oltre € 542,00 a titolo di penale a favore della FIGC, e per l'effetto condannava la ASD Gracciano al pagamento della relativa somma.

La decisione veniva comunicata alle parti il 11.10.16.

Con atto del 17.10.16, la ASD Poggibonese impugnava la decisione assumendo che le parti si erano accordate con conseguente rinuncia della Società appellata alla pretesa del premio. La relativa rinuncia veniva depositata presso il competente comitato regionale in data 11.10.16. In subordine la Società appellante contestava la decisione, assumendo che la Società ricorrente ASD Poggibonese non poteva essere ritenuta unica Società, ma penultima, avendo la stessa tesserato l'atleta nella stagione 12/13, nel mentre nelle successive stagioni 13/14 e 14/15 l'atleta era stato tesserato con vincolo annuale per la appellante. Questa poi l'avrebbe tesserato con vincolo pluriennale dalla stagione 2015-2016.

Alla udienza del 14.12.16 le vertenze veniva decisa.

Preliminarmente il Tribunale deve richiamare il fatto che la rinuncia al Premio è valida e opponibile soltanto se depositata presso il competente comitato regionale, con apposizione del relativo timbro (art. 96 comma 3).

Alla suddetta memoria andranno allegate le ricevute comprovanti la spedizione alla Società ricorrente, nonché l'eventuale lettera liberatoria attestante l'intervenuta transazione tra le parti, che dovrà avere il visto di autenticità apposto dal Comitato competente presso il quale dovrà essere depositato l'originale.

Se mancante del detto requisito la liberatoria non potrà essere presa in considerazione dall'organo deliberante

Ciò posto il timbro apposto alla rinuncia è data 11.01.16 ovvero successivamente alla decisione emessa in data 26.9.16.

Da ciò consegue che la decisione è stata correttamente assunta dalla Commissione Premi alla luce della documentazione depositata e delle allegazioni e deduzioni delle parti.

La rinuncia al premio determina la cessazione della materia del contendere relativamente al premio, ma non incide sulla determinazione della penale, legittimamente disposta dall'organo di prime cure, alla luce della documentazione in atti al momento della decisione stessa.

La rinuncia inoltre assorbe anche ogni riflessione ed indagine sul motivo subordinato relativo alla annata di tesseramento; per completezza il motivo sarebbe stato comunque infondato, in ragione del fatto che, avendo la appellante ASD Gracciano tesserato successivamente alla appellata il calciatore con vincolo annuale e per il periodo sino al tesseramento pluriennale, la stessa ASD Poggibonese sarebbe comunque correttamente stata come unica Società avente diritto al premio.

Tutto quanto sopra premesso.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche,

dichiara cessata la materia del contendere in relazione al premio e conferma per il resto l'impugnata decisione della Commissione Premi.

Ordina incamerarsi la tassa.

7) RECLAMO N°. 48 DELLA SOCIETÀ ASD REGGIOMEDITERRANEA CONTRO LA SOCIETÀ SC POL. PELLARESE AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 102 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE BOSSI GIOVANNI), PUBBLICATA NEL C.U. 2/E DEL 26 SETTEMBRE 2016.

Con ricorso n. 102 del 16 giugno 2016 la Società SC Pol. Pellarese adiva la Commissione Premi chiedendo la condanna della Società ASD Reggiomediterranea al pagamento del premio di preparazione previsto dall'art. 96 delle NOIF per avere quest'ultima tesserato con vincolo "giovane dilettante", per la stagione sportiva 2014/2015 e 2015/2016, il calciatore Bossi Giovanni, nato il 3.10.1997.

Con delibera in C.U. 2/E del 26 settembre 2016 la Commissione Premi accoglieva il ricorso e condannava la Società ASD Reggiomediterranea al pagamento della somma di €2.715,00, di cui €2.172,00 alla Società SC Pol. Pellarese a titolo di premio di preparazione quale unica titolare del vincolo annuale, ed €543,00 alla F.I.G.C. a titolo di penale.

Avverso tale delibera, con atto del 17 ottobre 2016, la Società ASD Reggiomediterranea proponeva tempestiva impugnazione dinnanzi a questo Tribunale.

Sostiene la reclamante di non avere mai ricevuto, prima del ricorso della controparte innanzi alla Commissione Premi, alcuna preliminare richiesta di pagamento del premio che avrebbe consentito di addivenire ad un accordo tra le parti senza interessare la Commissione Premi con conseguente aggravio delle spese.

La SC Pol. Pellarese non ha depositato controdeduzioni e la vertenza è stata quindi discussa e decisa nella riunione del 14 dicembre 2016.

Il reclamo della ASD Reggiomediterranea è infondato e va quindi rigettato.

Invero, dall'esame del reclamo non emerge alcun elemento di doglianza e di critica relativamente alla decisione della Commissione Premi che risulta ineccepibile atteso che la Società reclamante non ha in alcun modo contestato il diritto, da parte della SC Pol. Pellarese, a conseguire il premio di preparazione, né tanto meno ha eccepito vizi processuali che possano in qualche modo inficiare la pretesa azionata dalla consorella.

In ciò sarebbero già di per sé rilevabili profili di inammissibilità del reclamo per estrema genericità del medesimo (ex art. 33 comma 6 CGS), in quanto privo di sufficienti motivi di censura della decisione impugnata. Invero nel reclamo viene fatto esclusivo riferimento alla circostanza che l'azione innanzi alla Commissione Premi non sarebbe stata preceduta da una richiesta di pagamento. Tale circostanza, però, non solo risulta smentita dalla documentazione acquisita agli atti (e segnatamente dalla raccomandata 28 aprile 2016 pervenuta il 29 aprile 2016), ma altresì è del tutto irrilevante in quanto nessuna norma federale prevede che la richiesta di pagamento del premio di preparazione innanzi alla competente Commissione Premi debba essere preceduta da specifica richiesta. Peraltro, singolare è anche la condotta della ASD Reggiomediterranea che nulla ha dedotto innanzi alla Commissione Premi e tuttora risulta debitrice del premio di preparazione rettammente liquidato dalla Commissione Premi, ragione per la quale sussistono i presupposti per il rigetto del gravame stante la sua evidente infondatezza.

Tanto considerato.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche,

rigetta il reclamo proposto dalla Società ASD Reggiomediterranea e, per l'effetto, conferma l'impugnata decisione della Commissione Premi.

Ordina incamerarsi la tassa.

8) RECLAMO N°. 49 DELLA SOCIETÀ ASD SANTA GIUSTA CALCIO CONTRO LA SOCIETÀ GSD G. FRASSINETTI AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 197 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE SPANU CHRISTIAN), PUBBLICATA NEL C.U. 2/E DEL 26 SETTEMBRE 2016.

Con ricorso in data 10.06.2016, la GSD G. Frassinetti adiva dinanzi la Commissione Premi la Società ASD Santa Giusta Calcio al fine di ottenere il riconoscimento del premio di preparazione per il calciatore Christian Spanu, tesserato per la Società reclamante nella stagione sportiva 2013/14 e successivamente tesserato dalla resistente con vincolo pluriennale nella stagione sportiva 2015/16.

La Commissione Premi, con decisione pubblicata nel C.U. 2/E del 26.09.2016, accoglieva la domanda e liquidava l'importo di € 1.626,00 a titolo di premio di preparazione quale "unica" titolare del vincolo annuale, ed € 243,90 a titolo di penale.

Con reclamo trasmesso via pec in data 20.10.2016, la ASD Santa Giusta Calcio ha impugnato dinanzi a questo Tribunale Federale Nazionale la sopra richiamata delibera dalla Commissione Premi, chiedendone l'integrale riforma. Sosteneva infatti la reclamante preliminarmente di non aver mai ricevuto la notifica dell'atto introduttivo del primo grado di giudizio; nel merito, l'appellante eccepiva che lo Spanu, nella stagione sportiva 2014/15, non sarebbe stato tesserato per alcuna Società.

La GSD G. Frassinetti non depositava controdeduzioni e la vertenza veniva trattata e decisa nel corso della riunione del 14.12.2016.

L'eccezione preliminare svolta dall'appellante è fondata.

Dall'analisi del fascicolo del primo grado di giudizio, è emerso che il ricorso introduttivo era stato inoltrato alla ASD Santa Giusta Calcio in via Pauli Tabentis, Santa Giusta (OR), laddove - dalle carte federali - risulta quale unico indirizzo riconducibile alla Società quello di via Padre Pio n. 64, c/o Alessandra Figus.

Peraltro, non risulta in atti alcuna dimostrazione (avviso di ricevimento di raccomandata) circa l'avvenuto recapito del plico in favore della ASD Santa Giusta Calcio.

Per tali motivi, rilevata la mancata costituzione del contraddittorio nel giudizio di primo grado, ai sensi dell'art. 36 bis comma 4 CGS il giudizio dovrà essere rimesso dinanzi la Commissione Premi, previo annullamento della decisione impugnata.

Per questi motivi.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche,
visto l'art. 36 bis, comma 4 CGS;

rilevata la violazione delle norme sul contraddittorio;

annulla l'impugnata decisione della Commissione Premi;

rimette il giudizio alla Commissione Premi per l'esame del merito.

Ordina restituirsi la tassa.

III° COLLEGIO

Avv. Marco Baliva **Vice Presidente**; Avv. Lorenzo Coen, Avv. Roberto Pellegrini, Avv. Flavia Tobia, Avv. Marina Vajana **Componenti**; Sig. Claudio Cresta **Segretario**, con la collaborazione del Sig. Salvatore Floriddia e delle Signore Antonella Sansoni e Adele Nunnari.

9) RECLAMO N° 50 DELLA SOCIETÀ US CORTICELLA SSD SRL CONTRO LA SOCIETÀ ASS. IDEA CALCIO 2000 AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 133 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE DONVITO ROBERTO), PUBBLICATA NEL C.U. 2/E DEL 26 SETTEMBRE 2016.

Con ricorso del 20 giugno 2016, la Società Ass. Idea Calcio 2000 adiva la Commissione Premi al fine di ottenere il riconoscimento del premio di preparazione ex art. 96 NOIF relativo all'atleta Roberto Donvito, tesserato per la prima volta quale "giovane dilettante" dalla US Corticella SSD Srl

Con decisione di cui al Comunicato Ufficiale n. 2/E del 26 settembre 2016, comunicata alla US Corticella SSD Srl in data 7 ottobre 2016 ed alla Società Ass. Idea Calcio 2000 in data 10 ottobre 2016, la Commissione Premi, riconoscendo la Società Ass. Idea Calcio 2000 quale unica Società avente diritto al premio di preparazione disciplinato dall'art. 96 NOIF relativo all'atleta Roberto Donvito, condannava la US Corticella SSD Srl al pagamento dell'importo totale di € 2.710,00, di cui € 2.168,00 a titolo di premio di preparazione in favore della Società Ass. Idea Calcio 2000 ed € 542,00 a titolo di penale da corrisondersi in favore della FIGC.

Avverso la suddetta decisione, la US Corticella SSD Srl ha proposto reclamo con atto comunicato in data 13 ottobre 2016.

A sostegno del proprio reclamo, la Società deduce, in primo luogo, che la richiesta del premio di preparazione - che ha dato luogo alla decisione impugnata - sarebbe stata presentata dalla Società Ass. Idea Calcio 2000 fuori termine, in quanto inviata nel mese di giugno 2016 laddove "la norma prevede che il Premio di preparazione deve essere richiesto dal 1 luglio 2016".

In secondo luogo, rileva la erroneità della decisione impugnata in quanto il Premio di Preparazione sarebbe stato richiesto per la stagione sportiva 2013/2014" mentre il calciatore, nella suddetta stagione, non era tesserato con la Soc. Corticella che, invece, lo aveva tesserato nella Stagione Sportiva 2015/2016.

Conclude, pertanto, la reclamante per l'annullamento della decisione della Commissione Premi.

In assenza di controdeduzioni da parte della Società Ass. Idea Calcio 2000, ritualmente notiziata del reclamo, lo stesso veniva deciso all'udienza del 14 dicembre 2016.

Il reclamo è infondato e deve essere respinto.

In merito al primo motivo di reclamo, si osserva che ai sensi dell'art. 96, comma 4, NOIF, "il diritto al premio di preparazione si prescrive al termine della stagione sportiva successiva a quella in cui è maturato".

Da quanto sopra, avendo la Società Ass. Idea Calcio 2000 tesserato il giocatore Roberto Donvito quale "giovane" per la stagione 2013/2014 ed essendo stato, successivamente, il medesimo atleta tesserato per la prima volta quale "giovane dilettante" dalla US Corticella SSD Srl in data 20 luglio 2015 per la stagione sportiva 2015/2016, ne deriva che la Società Ass. Idea Calcio 2000, al fine di presentare regolare e tempestiva richiesta di riconoscimento del premio di preparazione ex art. 96 NOIF, avrebbe dovuto inviare detta richiesta entro la fine della stagione sportiva 2016/2017.

Stante quanto sopra, si rappresenta che la suddetta richiesta è stata presentata dalla Società Ass. Idea Calcio 2000 nel mese di giugno 2016 ovvero nel pieno rispetto dei termini previsti, i quali – occorre sottolineare –, una volta maturato il diritto al premio di preparazione in virtù dei

presupposti di cui all'art. 96 NOIF, non prevedono un termine prima del quale la Società non sia legittimata a presentare detta richiesta.

In merito, poi, al secondo motivo di gravame, si sottolinea che, correttamente, la Commissione Premi nella decisione impugnata ha indicato quale Stagione Sportiva di riferimento quella di cui agli anni 2013/2014, ovvero la stagione sportiva nella quale l'atleta Roberto Donvito veniva tesserato quale "giovane" dalla Società Ass. Idea Calcio 2000 ed in merito alla quale, successivamente al tesseramento quale "giovane dilettante" effettuato dalla US Corticella SSD Srl in data 20 luglio 2015 per la stagione sportiva 2015/2016, è maturato il premio di preparazione richiesto dalla Società Ass. Idea Calcio 2000.

Da tutto quanto sopra esposto ne consegue, dunque, che la Commissione Premi ha correttamente assunto la decisione impugnata ed il reclamo proposto dalla US Corticella SSD Srl deve essere rigettato.

Tutto quanto premesso.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, rigetta il reclamo proposto dalla Società US Corticella SSD Srl e, per l'effetto, conferma l'impugnata decisione della Commissione Premi.

Ordina incamerarsi la tassa.

10) RECLAMO N°. 51 DELLA SOCIETÀ ASD CALCIO SETTIMO CONTRO LA SOCIETÀ GSD VOLPIANO AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 186 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE RENEGALDO GIOELE), PUBBLICATA NEL C.U. 2/E DEL 26 SETTEMBRE 2016.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, rinvia a nuovo ruolo la trattazione della vertenza.

11) RECLAMO N°. 52 DELLA SOCIETÀ TORINO FC SPA CONTRO LA SOCIETÀ ASDC ANSPI MONTEGROSSO AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 202 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE TASSONE LORENZO), PUBBLICATA NEL C.U. 2/E DEL 26 SETTEMBRE 2016.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, rinvia a nuovo ruolo la trattazione della vertenza.

12) RECLAMO N°. 53 DELLA SOCIETÀ ASD CUPELLO CALCIO CONTRO LA SOCIETÀ ASD BACIGALUPO CALCIO AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 138 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE FIORE MICHELE), PUBBLICATA NEL C.U. 2/E DEL 26 SETTEMBRE 2016.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, rinvia a nuovo ruolo la trattazione della vertenza.

**Il Vice Presidente del TFN
Sez. Vertenze Economiche
Avv. Marco Baliva**

IV° COLLEGIO

Avv. Giuseppe Lepore **Vice Presidente**; Avv. Lorenzo Coen, Avv. Carmine Fabio La Torre, Avv. Flavia Tobia, Avv. Enrico Vitali **Componenti**; Sig. Claudio Cresta **Segretario**, con la collaborazione del Sig. Salvatore Floriddia e delle Signore Antonella Sansoni e Adele Nunnari.

13) RECLAMO N° 55 DELLA SOCIETÀ US AVELLINO 1912 CONTRO LA SOCIETÀ USD URBETEVEVERE CALCIO AVVERSO LA CERTIFICAZIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 194 – PREMIO ALLA CARRIERA PER IL CALCIATORE DAVIDE BIRASCHI), PUBBLICATA NEL C.U. 2/E DEL 26 SETTEMBRE 2016.

Con reclamo n. 205 datato 8 giugno 2016, la US Avellino 1912 Srl, impugnava la delibera della Commissione Premi della F.I.G.C. del 4 aprile 2016 pubblicata sul C.U. n. 9/E del 5 maggio 2016, con la quale, veniva certificato il Premio alla Carriera ex art. 99/bis delle NOIF relativo al calciatore Davide Biraschi per un importo di € 18.000,00 in favore della ASD Urbetevere Calcio. Il giocatore Davide Biraschi, all'epoca tesserato con la ASD Urbetevere Calcio, aveva infatti disputato una partita con la Nazionale Italiana Under 21 nella partita del 10 febbraio 2016, contro la rappresentativa under 21 di serie B.

Deduceva la reclamante la "palese illegittimità e/od erroneità della impugnata certificazione stante la non riconducibilità della partita del 10 febbraio 2016 tra la nazionale under 21 e la rappresentativa di serie B Italia entro le ipotesi tassativamente previste dall'art. 99 bis delle NOIF per il riconoscimento del premio alla carriera- in particolare, non assimilabilità e/od equiparabilità del prefato incontro ad "una gara ufficiale", trattandosi, piuttosto di un mero "allenamento", disputato in occasione di un raduno congiunto e/o contestuale delle rispettive formazioni".

Conseguentemente riteneva legittimo dedursi come la partita de quo non potesse assurgere al rango sostanziale e giuridico statuito dall'art. 99/bis delle NOIF per l'attribuzione del diritto alla percezione da parte della ASD Urbetevere Calcio dell'importo connesso al Premio alla Carriera di € 18.000,00.

Con deliberazione pubblicata sul C.U. n. 1/TFN in data 8 luglio 2016, il Tribunale Federale Nazionale - Sezione Vertenze Economiche accoglieva il reclamo della US Avellino 1912 Srl annullando l'impugnata certificazione della Commissione Premi ed ordinava la restituzione della tassa di reclamo.

Nelle more, con ricorso ricevuto il 17 giugno 2016 dalla Commissione Premi al n. prot. 50.16789, la ASD Urbetevere Calcio esponeva che il giocatore Davide Biraschi avesse altresì giocato come esordiente in una partita contro la Francia Under 21, la cui ufficialità non era dubitabile, presentando di fatto una nuova domanda del premio alla carriera ottenibile con riferimento alla sopra menzionata partita, di carattere incontrovertibilmente ufficiale.

Con delibera del 27.7.2016 pubblicata nel C.U. n. 2 del 16.9.2016 la Commissione Premi così statuiva "*Vista la richiesta n. 194 della Società ASD Urbetevere Calcio pervenuta il 17/6/2016 avverso la Società US Avellino 1912 Srl per la richiesta del premio alla carriera dovuto ai sensi dell'art. 99/bis delle NOIF del calciatore Biraschi Davide nato il 2/7/94 riferito alle Stagioni Sportive 2009/2010 - esaminata la documentazione pervenuta; accertata l'attendibilità della richiesta; stagioni sportive 2009/2010 delibera si certifica il "Premio alla Carriera" nell'importo di Euro 18.000,00 come di seguito determinato: - Compenso Stagioni Sportive 2009/2010 € 18.000,00 – Detrazioni per somme già ricevute € 0 Importo Premio € 18.000,00 Roma 27.7.2016 ..omissis..*"

Con reclamo, tempestivamente inviato a mezzo posta certificata il 2 novembre 2016 la US Avellino 1912 Srl adiva il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche per l'annullamento della delibera della Commissione Premi del 27.7.2016 pubblicata nel C.U. n. 2 del 16.9.2016 deducendone la *“palese illegittimità e/od erroneità della impugnata certificazione, stante la proposizione della richiesta in data 17 giugno 2016, da parte della ASD Urbetevere Calcio, in costanza di medesimo giudizio pendente dinanzi al Tribunale Federale Nazionale Sezione Vertenze Economiche promosso dalla US Avellino 1912 Srl in data 8 giugno 2016”*.

Deduca la reclamante, altresì, la palese violazione dell'art. 39 c.p.c. in quanto, trattandosi di identica azione esercitata simultaneamente avanti due diversi organi giudicanti federali-insussistenza, in proposito, da parte del giudicante successivamente adito (Commissione premi), della dichiarazione di litispendenza, con conseguente reiezione della richiesta certificazione ex art. 99 bis delle NOIF relativa al calciatore Biraschi Davide- per l'effetto, inevitabile ed integrale annullamento della delibera per cui è causa.

Con controdeduzioni trasmesse via PEC il 10 novembre 2016, resisteva la ASD Urbetevere Calcio, adducendo l'infondatezza del reclamo avversario e, l'insussistenza della litispendenza tra le due cause, stante una diversa causa petendi, identificata, nella richiesta più recente, in una partita diversa, di carattere ufficiale, disputata dal Biraschi.

Deduceva, altresì, la ASD Urbetevere Calcio, l'infondatezza delle conclusioni dell'avverso reclamo, ritenendo non poter sussistere litispendenza ex art 39 c.p.c., tra la fase di “certificazione” della richiesta innanzi alla Commissione Premi, avente natura meramente amministrativa, e, quella solo eventuale, introdotta con l'impugnazione del provvedimento della Commissione innanzi il Tribunale Federale.

Deduceva la ASD Urbetevere Calcio, infine, che nel caso de quo, la sentenza (di rigetto) relativa alla richiesta di premio formulata con il primo ricorso, fosse comunque intervenuta alcuni giorni dopo (in data 8 luglio 2016), rispetto al deposito della seconda domanda pervenuta, in Commissione Premi il 17.07.2016, non dandosi dunque luogo, ad alcuna litispendenza, stante l'insussistenza, all'epoca, della relativa delibera, intervenuta solo in data successiva (27.07.2016).

Il reclamo è stato trattato nella riunione del 16/12/2016.

Il reclamo è infondato e deve, pertanto, essere rigettato.

Ed invero nel primo ricorso alla Commissione Premi veniva dedotta la circostanza fondamentale dell'esordio del calciatore in una gara ufficiale con la Nazionale Italiana under 21. Nel secondo ricorso viene in considerazione un diverso evento, la partita di esordio contro la Nazionale Francese Under 21, quale evento ufficiale. al fine del riconoscimento del premio alla carriera ex art. 99 bis della NOIF

L' art. 99 bis. “Premio alla carriera” comma 1 prevede: “Alle Società della L.N.D. e/o di puro Settore Giovanile è riconosciuto un compenso forfettario pari a Euro 18.000,00= per ogni anno di formazione impartita a un calciatore da esse precedentemente tesserato come “giovane” o “giovane dilettante” nei seguenti casi: a) quando il calciatore disputa, partecipandovi effettivamente, la sua prima gara nel Campionato di serie A; ovvero b) quando un calciatore disputa, partecipandovi effettivamente con lo status di professionista, la sua prima gara ufficiale nella Nazionale A o nella Under 21.”

La partita d'esordio giocata dal calciatore Biraschi Davide, nella Nazionale Under 21, contro la Francia Under 21 ben può farsi rientrare tra le ipotesi tassativamente previste dall'art. 99 bis

delle NOIF al fine del riconoscimento del premio alla carriera, da corrispondersi alla Società titolare del tesseramento al momento della verifica dell'evento.

Pertanto, proprio in virtù del differente evento dedotto nel ricorso presentato dalla ASD Urbetevere Calcio ricevuto il 17 giugno 2016 dalla Commissione Premi al n. prot. 50.16789, non appaiono condivisibili le eccezioni e conclusioni formulate nel ricorso presentato dalla US Avellino 1912 Srl, avverso la delibera della Commissione Premi del 27.7.2016 pubblicata nel C.U. n. 2/E del 16.9.2016, laddove si desume una violazione dell'art. 39 c.p.c. per litispendenza di medesima causa proposta innanzi a due diversi Organi giudicanti Federali.

Conseguentemente, non appare condivisibile la desunta “...perfetta assimilabilità e/o equiparabilità della richiesta di certificazione ex art. 99-bis.” formulata dalla ASD Urbetevere Calcio con atto del 17 Giugno 2016, rispetto al giudizio promosso dalla US Avellino 1912 Srl con ricorso dell'8 giugno 2016, celebrato in data 7 luglio 2016, ovvero l'asserita conseguente identità di soggetti, petitum e, causa petendi.

L'art. 39 c.p.c. disciplina i casi di litispendenza, continenza e prevenzione, con il precipuo fine di prevenire e regolamentare il conflitto di giudicati per identità soggettiva, oggettiva e di causa petendi.

Orbene, nel caso de quo, la causa petendi non è correttamente sovrapponibile rispetto alle due pendenze in essere tra le parti, richiamate dalla ricorrente: nella prima richiesta alla Commissione Premi, la circostanza di fatto fondamentale, per l'ottenimento del premio alla carriera, veniva dedotta nella partita d'esordio del calciatore Davide Biraschi, effettuata con la nazionale under 21 contro una rappresentativa della serie B, correttamente non ritenuta, successivamente, da codesto Tribunale, come riferibile ad esordio ufficiale.

Laddove, nel ricorso ricevuto il 17 giugno 2016 dalla Commissione Premi al n. prot. 50.16789, cui è seguita la delibera di accoglimento, del 27.7.2016 pubblicata nel C.U. n. 2/E del 16.9.2016, oggetto dell'odierna impugnazione, pur rimanendo inalterate le parti ed il petitum, la causa petendi, da cui far valere la richiesta del premio alla carriera ex art. 99-bis, veniva identificata in una diversa partita, quella disputata dal calciatore Davide Biraschi come esordiente in una partita ufficiale della Nazionale Italiana Under 21 contro i pari età della Nazionale Francese nella partita disputata il 2 giugno 2016.

Condivisibile, appare, altresì, l'eccezione formulata dalla ASD Urbetevere Calcio circa l'insussistenza della litispendenza avuto conto della temporalità di proposizione del reclamo, con riferimento alla richiesta innanzi la Commissione Premi pervenuta il 17.07.2016, nonché, in considerazione della natura amministrativa e non “giurisdizionale” della “certificazione” del premio rilasciata dalla Commissione.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, rigetta il ricorso proposto dalla Società US Avellino 1912 e, per l'effetto, conferma l'impugnata certificazione della Commissione Premi.

Ordina incamerarsi la tassa.

14) RECLAMO N° 56 DELLA SOCIETÀ US AVELLINO 1912 CONTRO LA SOCIETÀ ASD TOR DE' CENCI AVVERSO LA CERTIFICAZIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 195 – PREMIO ALLA CARRIERA PER IL CALCIATORE DAVIDE BIRASCHI), PUBBLICATA NEL C.U. 2/E DEL 26 SETTEMBRE 2016.

Con ricorso ricevuto il 22 luglio 2016 dalla Commissione Premi al n. prot.1242, la ASD Tor De' Cenci esponeva che il giocatore Davide Biraschi era stato tesserato presso la ricorrente nelle tre stagioni sportive 2006/2007- 2007/2008- 2008/2009 ed aveva esordito il giorno 2 giugno 2016 nella gara svoltasi presso l'impianto "Penzo di Venezia" con la Nazionale Italiana Under 21 contro la Nazionale Francese.

Dichiarava, altresì di non aver percepito alcun compenso da nessuna Società.

Con deliberazione del 27.7.2016 pubblicata nel C.U. n. 2/E del 16.9.2016, la Commissione Premi così statuiva *"Vista la richiesta n. 195 della Società ASD Tor De' Cenci pervenuta il 22/7/2016 avverso la Società US Avellino 1912 Srl per la richiesta del premio alla carriera dovuto ai sensi dell'art. 99/bis delle NOIF del calciatore Biraschi Davide nato il 2/7/94 riferito alle Stagioni Sportive 2006/2007- 2007/2008- 2008/2009 - esaminata la documentazione pervenuta; accertata l'attendibilità della richiesta; stagioni sportive 2006/2007- 2007/2008- 2008/2009 delibera si certifica il "Premio alla Carriera" nell'importo di Euro 54.000,00 come di seguito determinato: - Compenso Stagioni Sportive 2006/2007-2007/2008- 2008/2009 € 54.000,00 – Detrazioni per somme già ricevute € 0 Importo Premio € 18.000,00 Roma 27.7.2016 ..omissis.."*

Con ricorso, tempestivamente inviato a mezzo posta certificata il 2 novembre 2016 la US Avellino 1912 Srl adiva il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche per l'annullamento della delibera della Commissione Premi del 27.7.2016 (Prot. N. 6278 del 28 settembre 2016), pubblicata nel C.U. n. 2/E del 16.9.2016 deducendone la *"palese illegittimità e/od erroneità della impugnata certificazione, stante la proposizione della richiesta in data 22 luglio 2016, da parte della ASD Tor De' Cenci, nonostante non fossero spirati i termini previsti per l'impugnazione dinanzi alla Corte Federale Di Appello della F.I.G.C. – in particolare mancato esperimento di tutti i gradi di giudizio federali, prima della eventuale riproposizione in giudizio avanti alla Commissione Premi della F.I.G.C. – per l'effetto, inevitabile ed integrale annullamento della delibera per cui é causa"*.

Sosteneva, la Società Avellino 1912 Srl ricorrente, che, invero, la richiesta di certificazione ex articolo 99 bis della NOIF relativa al calciatore Davide Biraschi, fosse stata inoltrata dalla Società ASD Tor De' Cenci, nonostante non fossero spirati i termini previsti per l'impugnazione dinanzi alla Corte Federale Di Appello della F.I.G.C. della delibera emessa dal Tribunale Federale Nazionale Sezione Vertenze Economiche ex C.U. n. 3/TFN del 15 Giugno 2016, notificata alle parti in data 21 giugno 2016, con cui, in accoglimento del gravami promosso dalla US Avellino 1912 Srl, veniva annullata la precedente certificazione ex articolo 99 bis della NOIF, inerente il calciatore Biraschi.

La Società Avellino 1912 Srl ha, pertanto, richiesto annullarsi integralmente l'impugnata certificazione della Commissione Premi, previa declaratoria di insussistenza del diritto della Società ASD Tor De' Cenci, al premio alla carriera ex articolo 99 bis della NOIF, relativo al calciatore Davide Biraschi con riferimento alle stagioni sportive 2006 2007 2007 2008 e 2008 2009, per un importo totale di euro 54.000,00.

Con controdeduzioni trasmesse, tempestivamente, via PEC il 04.11.2016, resisteva la ASD Tor De' Cenci, adducendo l'infondatezza del reclamo avverso, negando che, nella fattispecie, potesse trattarsi di duplicazione della medesima richiesta in pendenza di giudizio, stante la sussistenza di una diversa causa petendi, nella richiesta più recente, qualificata nella diversa partita (rispetto a quella fatta precedentemente valere), disputata dal Biraschi, questa volta, contro la Nazionale Francese.

Il reclamo è stato trattato nella riunione del 16/12/2016.

Il reclamo è infondato e deve, pertanto, essere rigettato.

Ed invero, nel primo ricorso inoltrato dalla Società ASD Tor De' Cenci alla Commissione Premi, al fine del riconoscimento del premio alla carriera ex art. 99 bis della NOIF, veniva posto in considerazione l'esordio del calciatore Biraschi in una gara disputata con la Nazionale Italiana under 21 contro una selezione della Serie B.

Nel secondo ricorso viene in considerazione un diverso evento, ovvero, la partita giocata dal Biraschi con la Nazionale Italiana under 21 contro la Nazionale Francese.

L' art. 99 bis. "Premio alla carriera" comma 1 prevede: "Alle Società della L.N.D. e/o di puro Settore Giovanile è riconosciuto un compenso forfettario pari a Euro 18.000,00= per ogni anno di formazione impartita a un calciatore da esse precedentemente tesserato come "giovane" o "giovane dilettante" nei seguenti casi: a) quando il calciatore disputa, partecipandovi effettivamente, la sua prima gara nel Campionato di serie A; ovvero b) quando un calciatore disputa, partecipandovi effettivamente con lo status di professionista, la sua prima gara ufficiale nella Nazionale A o nella Under 21."

La partita d'esordio giocata dal calciatore Biraschi Davide, nella Nazionale Under 21, contro la Nazionale Francese, ben può farsi rientrare tra le ipotesi tassativamente previste dall'art. 99 bis delle NOIF al fine del riconoscimento del premio alla carriera, da corrispondersi alla Società titolare del tesseramento al momento della verifica dell'evento.

Pertanto, proprio in virtù del differente evento dedotto nel ricorso presentato dalla ASD TOR DE CENCI ricevuto il 22 luglio 2016 dalla Commissione Premi al n. prot.1242, non appaiono condivisibili le eccezioni e conclusioni formulate nel ricorso presentato dalla US Avellino 1912 Srl, avverso la delibera della Commissione Premi del 27.7.2016 (Prot. N. 6278 del 28 settembre 2016), pubblicata nel C.U. n. 2/E del 16.9.2016, laddove si desume una litispendenza di medesima causa proposta innanzi a due diversi Organi giudicanti Federali.

Conseguentemente non appare condivisibile la desunta necessità per la ASD Tor De' Cenci di adire l'organo giudicante di appello (Corte Federale di Appello) o, quanto meno, di dover attendere lo spirare dei termini per l'impugnazione (entro il 28 luglio 2016), per poi, eventualmente, in caso di soccombenza, riproporre l'azione innanzi alla Commissione Premi, onde evitare una duplicazione di giudizi simultanei potenzialmente contrastanti, innanzi a due diversi Organi giudicanti.; né, tantomeno, può rilevarsi, tra le fattispecie dedotte, identità di soggetti, petitum e, causa petendi, proprio in ragione della distinzione di quest'ultima nei due ricorsi inoltrati alla Commissione premi dalla ASD Tor De' Cenci.

L'art. 39 c.p.c. disciplina i casi di litispendenza, continenza e prevenzione, con il precipuo fine di prevenire e regolamentare il conflitto di giudicati per identità soggettiva, oggettiva e di causa petendi.

L'art. 39 c.p.c. disciplina i casi di litispendenza, continenza e prevenzione, con il precipuo fine di prevenire e regolamentare il conflitto di giudicati per identità soggettiva, oggettiva e di causa petendi.

L' art. 99 bis. "Premio alla carriera" comma 1 prevede: "Alle Società della L.N.D. e/o di puro Settore Giovanile è riconosciuto un compenso forfettario pari a Euro 18.000,00= per ogni anno di formazione impartita a un calciatore da esse precedentemente tesserato come "giovane" o "giovane dilettante" nei seguenti casi: a) quando il calciatore disputa, partecipandovi effettivamente, la sua prima gara nel Campionato di serie A; ovvero b) quando un calciatore disputa, partecipandovi effettivamente con lo status di professionista, la sua prima gara ufficiale nella Nazionale A o nella Under 21."

Orbene, nel caso de quo, la causa petendi non è correttamente sovrapponibile rispetto alle due pendenze in essere tra le parti, richiamate dalla ricorrente: nella prima richiesta alla Commissione Premi, la circostanza di fatto fondamentale, per l'ottenimento del premio alla carriera, veniva dedotta nella partita d'esordio del calciatore Biraschi, effettuata con la nazionale under 21 contro una rappresentativa della serie B, correttamente non ritenuta, successivamente, da codesto Tribunale, come riferibile ad una gara ufficiale.

Laddove, nel ricorso ricevuto il 22 luglio 2016 dalla Commissione Premi al n. prot. 1242, cui è seguita la delibera di accoglimento, del 27.7.2016 pubblicata nel C.U. n. 2/E del 16.9.2016, oggetto dell'odierna impugnazione, pur rimanendo inalterate le parti ed il petitum, la causa petendi - da cui far discendere la richiesta del premio alla carriera ex art. 99-bis - veniva identificata in una diversa partita, quella disputata dal calciatore Biraghi come esordiente della Nazionale Italiana Under 21 contri i pari età della Nazionale Francese nella partita disputata il 2 giugno 2016.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, rigetta il ricorso proposto dalla Società US Avellino 1912 e, per l'effetto, conferma l'impugnata certificazione della Commissione Premi.

Ordina incamerarsi la tassa.

15) RECLAMO N°. 59 DELLA SOCIETÀ SEF TORRES SRL AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE GIACOMO BIONDI, PUBBLICATA NEL C.U. 137 DEL 4 NOVEMBRE 2016.

Con atto 11 luglio 2016, la SEF Torres 1903 ha adito questo Tribunale Federale impugnando la decisione della Commissione Accordi Economici del 4 novembre 2016, con la quale essa reclamante è stata condannata al pagamento in favore del calciatore Giacomo Biondi del complessivo importo di euro 12.040,96 a titolo di saldo della somma allo stesso dovuta in forza di accordo economico inter partes.

Eccepisce la SEF Torres 1903 Srl, in via preliminare, la estinzione del giudizio innanzi alla Commissione Accordi Economici per l'intervenuto decorso del termine massimo di novanta giorni dalla proposizione del ricorso introduttivo da parte del calciatore avvenuta in data 4 agosto 2016 e la data della decisione deliberata solo in data 4 novembre 2016, come previsto dell'art. 34 del Codice di Giustizia Sportiva.

Nel merito, la reclamante Società deduce inoltre la insussistenza ed infondatezza del credito del calciatore atteso che l'attuale Dirigenza della SEF Torres 1903 Srl è in carica solo dal 13 aprile 2016 e che è stata presentata alla Autorità giudiziaria competente una denuncia nei confronti della precedente gestione per la omessa consegna di tutta la documentazione amministrativa nella quale potrebbe anche essere presente la prova della suddetta inesistenza del debito.

Al riguardo, la reclamante Società formula anche una istanza di sospensione del presente giudizio in attesa degli esiti delle indagini in corso in sede penale.

Il calciatore, ritualmente notiziato del ricorso, ha inviato tempestive controdeduzioni eccependo: - la inapplicabilità del termine di novanta giorni previsto dall'art. 34 bis, comma 4,6 e 8 del Codice di Giustizia Sportiva al procedimento innanzi alla Commissione Accordi Economici; - il rispetto in ogni caso del termine dei novanta giorni in quanto il calciatore ha

proposto ricorso alla CAE il 9 settembre 2016 e non il 4 agosto 2016, data invece in cui lo stesso ha inviato la richiesta del premio alla Società; - la infondatezza e inammissibilità delle difese di merito della SEF Torres 1903 Srl, compresa l'istanza di sospensione, che bene potevano essere dedotte dalla Società innanzi alla CAE al cui procedimento invece la SEF Torres 1903 Srl ha ritenuto di non partecipare.

Ha quindi concluso, la difesa del calciatore, per il rigetto del reclamo e la conferma della impugnata decisione.

Alla riunione del 14 dicembre 2016, sentiti i legali delle parti, il reclamo è stato quindi discusso e deciso.

Il reclamo deve essere rigettato.

Il termine dei novanta giorni per la pronuncia della decisione previsto dall'art. 34 del CGS non si applica alla Commissione Accordi Economici.

Detto termine, infatti, si applica ai procedimenti disciplinari e agli Organi di Giustizia Sportiva previsti dal CGS.

Dalla semplice lettura dell'art. 25 del Regolamento della L.N.D. si evince con chiarezza che la Commissione Accordi Economici non ha la natura di organo di giustizia sportiva.

In ogni caso, anche nel merito l'eccezione risulta infondata in quanto la data indicata nella gravata decisione del 4 agosto 2016 di presentazione del ricorso, è in realtà quella dell'invio dello stesso alla Società SEF Torres 1903 Srl: la CAE ha infatti ricevuto il ricorso del calciatore in data 9 settembre 2016 e quindi la relativa decisione del 4 novembre 2016 risulta comunque pronunciata entro novanta giorni.

Le questioni di merito, oltre che tardive e quindi inammissibili, sono prive di pregio in quanto aventi natura solo di ipotetica asserzione.

La decisione della Commissione Accordi Economici deve quindi essere confermata con le consequenziali statuizioni in ordine alle spese in forza della soccombenza.

Tanto premesso.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, rigetta il reclamo presentato dalla Società SEF Torres Srl e, per l'effetto, conferma l'impugnata decisione della CAE – LND.

Ai sensi dell'art. 33, comma 14 CGS dichiara la Società SEF Torres Srl a corrispondere le spese di lite al calciatore Giacomo Biondi che liquida in € 500,00 (Euro cinquecento/00) oltre accessori.

Ordina incamerarsi la tassa.

16) RECLAMO N°. 60 DELLA SOCIETÀ SEF TORRES SRL AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE CAFIERO CLAUDIO, PUBBLICATA NEL C.U. 137 DEL 4 NOVEMBRE 2016.

Con atto 11 luglio 2016, la SEF Torres 1903 ha adito questo Tribunale Federale impugnando la decisione della Commissione Accordi Economici del 4 novembre 2016, con la quale essa reclamante è stata condannata al pagamento in favore del calciatore Claudio Cafiero del complessivo importo di euro 13.018,00 a titolo di saldo della somma allo stesso dovuta in forza di accordo economico inter partes.

Eccepisce la SEF Torres 1903 Srl, in via preliminare, la estinzione del giudizio innanzi alla Commissione Accordi Economici per l'intervenuto decorso del termine massimo di novanta

giorni dalla proposizione del ricorso introduttivo da parte del calciatore avvenuta in data 21 luglio 2016 e la data della decisione deliberata solo in data 4 novembre 2016, come previsto dell'art. 34 del Codice di Giustizia Sportiva.

Nel merito, la reclamante Società deduce inoltre la insussistenza ed infondatezza del credito del calciatore atteso che l'attuale Dirigenza della SEF Torres 1903 Srl è in carica solo dal 13 aprile 2016 e che è stata presentata alla Autorità giudiziaria competente una denuncia nei confronti della precedente gestione per la omessa consegna di tutta la documentazione amministrativa nella quale potrebbe anche essere presente la prova della suddetta inesistenza del debito.

Al riguardo, la reclamante Società formula anche una istanza di sospensione del presente giudizio in attesa degli esiti delle indagini in corso in sede penale.

Il calciatore, ritualmente notiziato del ricorso, ha inviato tempestive controdeduzioni eccependo: - la inapplicabilità del termine di novanta giorni previsto dall'art. 34 bis, comma 4,6 e 8 del Codice di Giustizia Sportiva al procedimento innanzi alla Commissione Accordi Economici; - il rispetto in ogni caso del termine dei novanta giorni in quanto il calciatore ha proposto ricorso alla CAE il 28 agosto 2016 e non il 21 luglio 2016, data invece in cui lo stesso ha inviato la richiesta del premio alla Società; - la infondatezza e inammissibilità delle difese di merito della SEF Torres 1903 Srl, compresa l'istanza di sospensione, che bene potevano essere dedotte dalla Società innanzi alla CAE al cui procedimento invece la SEF Torres 1903 Srl ha ritenuto di non partecipare.

Ha quindi concluso, la difesa del calciatore, per il rigetto del reclamo e la conferma della impugnata decisione.

Alla riunione del 14 dicembre 2016, sentiti i legali delle parti, il reclamo è stato quindi discusso e deciso.

Il reclamo deve essere rigettato.

Il termine dei novanta giorni per la pronuncia della decisione previsto dall'art. 34 del CGS non si applica alla Commissione Accordi Economici.

Detto termine, infatti, si applica ai procedimenti disciplinari e agli Organi di Giustizia Sportiva previsti dal CGS.

Dalla semplice lettura dell'art. 25 del Regolamento della L.N.D. si evince con chiarezza che la Commissione Accordi Economici non ha la natura di organo di giustizia sportiva.

In ogni caso, anche nel merito l'eccezione risulta infondata in quanto la data indicata nella gravata decisione del 21 luglio 2016 di presentazione del ricorso, è in realtà quella dell'invio dello stesso alla Società SEF Torres 1903 Srl: la CAE ha infatti ricevuto il ricorso del calciatore in data 28 agosto 2016 e quindi la relativa decisione del 4 novembre 2016 risulta comunque pronunciata entro novanta giorni.

Le questioni di merito, oltre che tardive e quindi inammissibili, sono prive di pregio in quanto aventi natura solo di ipotetica asserzione.

La decisione della Commissione Accordi Economici deve quindi essere confermata con le consequenziali statuizioni in ordine alle spese in forza della soccombenza.

Tanto premesso.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, rigetta il reclamo presentato dalla Società SEF Torres Srl e, per l'effetto, conferma l'impugnata decisione della CAE – LND.

Ai sensi dell'art. 33, comma 14 CGS dichiara la Società SEF Torres Srl a corrispondere le spese di lite al calciatore Cafiero Claudio che liquida in € 500,00 (Euro cinquecento/00) oltre accessori.

Ordina incamerarsi la tassa.

17) RECLAMO N°. 61 DELLA SOCIETÀ SEF TORRES SRL AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE CASINI RICCARDO, PUBBLICATA NEL C.U. 137 DEL 4 NOVEMBRE 2016.

Con atto 11 luglio 2016, la SEF Torres 1903 ha adito questo Tribunale Federale impugnando la decisione della Commissione Accordi Economici del 4 novembre 2016, con la quale essa reclamante è stata condannata al pagamento in favore del calciatore Riccardo Casini del complessivo importo di euro 12.217,68 a titolo di saldo della somma allo stesso dovuta in forza di accordo economico inter partes.

Eccepisce la SEF Torres 1903 Srl, in via preliminare, la estinzione del giudizio innanzi alla Commissione Accordi Economici per l'intervenuto decorso del termine massimo di novanta giorni dalla proposizione del ricorso introduttivo da parte del calciatore avvenuta in data 22 luglio 2016 e la data della decisione deliberata solo in data 4 novembre 2016, come previsto dell'art. 34 del Codice di Giustizia Sportiva.

Nel merito, la reclamante Società deduce inoltre la insussistenza ed infondatezza del credito del calciatore atteso che l'attuale Dirigenza della SEF Torres 1903 Srl è in carica solo dal 13 aprile 2016 e che è stata presentata alla Autorità giudiziaria competente una denuncia nei confronti della precedente gestione per la omessa consegna di tutta la documentazione amministrativa nella quale potrebbe anche essere presente la prova della suddetta inesistenza del debito.

Al riguardo, la reclamante Società formula anche una istanza di sospensione del presente giudizio in attesa degli esiti delle indagini in corso in sede penale.

Il calciatore, ritualmente notiziato del ricorso, ha inviato tempestive controdeduzioni eccependo: - la inapplicabilità del termine di novanta giorni previsto dall'art. 34 bis, comma 4,6 e 8 del Codice di Giustizia Sportiva al procedimento innanzi alla Commissione Accordi Economici; - il rispetto in ogni caso del termine dei novanta giorni in quanto il calciatore ha proposto ricorso alla CAE il 26 agosto 2016 e non il 22 luglio 2016, data invece in cui lo stesso ha inviato la richiesta del premio alla Società; - la infondatezza e inammissibilità delle difese di merito della SEF Torres 1903 Srl, compresa l'istanza di sospensione, che bene potevano essere dedotte dalla Società innanzi alla CAE al cui procedimento invece la SEF Torres 1903 Srl ha ritenuto di non partecipare.

Ha quindi concluso, la difesa del calciatore, per il rigetto del reclamo e la conferma della impugnata decisione.

Alla riunione del 14 dicembre 2016, sentiti i legali delle parti, il reclamo è stato quindi discusso e deciso.

Il reclamo deve essere rigettato.

Il termine dei novanta giorni per la pronuncia della decisione previsto dall'art. 34 del CGS non si applica alla Commissione Accordi Economici.

Detto termine, infatti, si applica ai procedimenti disciplinari e agli Organi di Giustizia Sportiva previsti dal CGS.

Dalla semplice lettura dell'art. 25 del Regolamento della L.N.D. si evince con chiarezza che la Commissione Accordi Economici non ha la natura di organo di giustizia sportiva.

In ogni caso, anche nel merito l'eccezione risulta infondata in quanto la data indicata nella gravata decisione del 22 luglio 2016 di presentazione del ricorso, è in realtà quella dell'invio dello stesso alla Società SEF Torres 1903 Srl: la CAE ha infatti ricevuto il ricorso del calciatore in data 26 agosto 2016 e quindi la relativa decisione del 4 novembre 2016 risulta comunque pronunciata entro novanta giorni.

Le questioni di merito, oltre che tardive e quindi inammissibili, sono prive di pregio in quanto aventi natura solo di ipotetica asserzione.

La decisione della Commissione Accordi Economici deve quindi essere confermata con le consequenziali statuizioni in ordine alle spese in forza della soccombenza.

Tanto premesso.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, rigetta il reclamo presentato dalla Società SEF Torres Srl e, per l'effetto, conferma l'impugnata decisione della CAE – LND.

Ai sensi dell'art. 33, comma 14 CGS dichiara la Società SEF Torres Srl a corrispondere le spese di lite al calciatore Casini Riccardo che liquida in € 500,00 (Euro cinquecento/00) oltre accessori.

Ordina incamerarsi la tassa.

18) RECLAMO N°. 62 DELLA SOCIETÀ SEF TORRES SRL AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE CHELO MICHELE, PUBBLICATA NEL C.U. 137 DEL 4 NOVEMBRE 2016.

Con atto 11 luglio 2016, la SEF Torres 1903 ha adito questo Tribunale Federale impugnando la decisione della Commissione Accordi Economici del 4 novembre 2016, con la quale essa reclamante è stata condannata al pagamento in favore del calciatore Michele Chelo del complessivo importo di euro 7.339,66 a titolo di saldo della somma allo stesso dovuta in forza di accordo economico inter partes.

Eccepisce la SEF Torres 1903 Srl, in via preliminare, la estinzione del giudizio innanzi alla Commissione Accordi Economici per l'intervenuto decorso del termine massimo di novanta giorni dalla proposizione del ricorso introduttivo da parte del calciatore avvenuta in data 22 luglio 2016 e la data della decisione deliberata solo in data 4 novembre 2016, come previsto dall'art. 34 del Codice di Giustizia Sportiva.

Nel merito, la reclamante Società deduce inoltre la insussistenza ed infondatezza del credito del calciatore atteso che l'attuale Dirigenza della SEF Torres 1903 Srl è in carica solo dal 13 aprile 2016 e che è stata presentata alla Autorità giudiziaria competente una denuncia nei confronti della precedente gestione per la omessa consegna di tutta la documentazione amministrativa nella quale potrebbe anche essere presente la prova della suddetta inesistenza del debito.

Al riguardo, la reclamante Società formula anche una istanza di sospensione del presente giudizio in attesa degli esiti delle indagini in corso in sede penale.

Il calciatore, ritualmente notiziato del ricorso, ha inviato tempestive controdeduzioni eccependo: - la inapplicabilità del termine di novanta giorni previsto dall'art. 34 bis, comma 4,6 e 8 del Codice di Giustizia Sportiva al procedimento innanzi alla Commissione Accordi

Economici; - il rispetto in ogni caso del termine dei novanta giorni in quanto il calciatore ha proposto ricorso alla CAE il 26 agosto 2016 e non il 22 luglio 2016, data invece in cui lo stesso ha inviato la richiesta del premio alla Società; - la infondatezza e inammissibilità delle difese di merito della SEF Torres 1903 Srl, compresa l'istanza di sospensione, che bene potevano essere dedotte dalla Società innanzi alla CAE al cui procedimento invece la SEF Torres 1903 Srl ha ritenuto di non partecipare.

Ha quindi concluso, la difesa del calciatore, per il rigetto del reclamo e la conferma della impugnata decisione.

Alla riunione del 14 dicembre 2016, sentiti i legali delle parti, il reclamo è stato quindi discusso e deciso.

Il reclamo deve essere rigettato.

Il termine dei novanta giorni per la pronuncia della decisione previsto dall'art. 34 del CGS non si applica alla Commissione Accordi Economici.

Detto termine, infatti, si applica ai procedimenti disciplinari e agli Organi di Giustizia Sportiva previsti dal CGS.

Dalla semplice lettura dell'art. 25 del Regolamento della L.N.D. si evince con chiarezza che la Commissione Accordi Economici non ha la natura di organo di giustizia sportiva.

In ogni caso, anche nel merito l'eccezione risulta infondata in quanto la data indicata nella gravata decisione del 22 luglio 2016 di presentazione del ricorso, è in realtà quella dell'invio dello stesso alla Società SEF Torres 1903 Srl: la CAE ha infatti ricevuto il ricorso del calciatore in data 26 agosto 2016 e quindi la relativa decisione del 4 novembre 2016 risulta comunque pronunciata entro novanta giorni.

Le questioni di merito, oltre che tardive e quindi inammissibili, sono prive di pregio in quanto aventi natura solo di ipotetica asserzione.

La decisione della Commissione Accordi Economici deve quindi essere confermata con le consequenziali statuizioni in ordine alle spese in forza della soccombenza.

Tanto premesso.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, rigetta il reclamo presentato dalla Società SEF Torres Srl e, per l'effetto, conferma l'impugnata decisione della CAE – LND.

Ai sensi dell'art. 33, comma 14 CGS dichiara la Società SEF Torres Srl a corrispondere le spese di lite al calciatore Chelo Michele che liquida in € 500,00 (Euro cinquecento/00) oltre accessori.

Ordina incamerarsi la tassa.

19) RECLAMO N° 63 DELLA SOCIETÀ SEF TORRES SRL AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE ALBERTO COSSENTINO, PUBBLICATA NEL C.U. 137 DEL 4 NOVEMBRE 2016.

Con atto 11 luglio 2016, la SEF Torres 1903 ha adito questo Tribunale Federale impugnando la decisione della Commissione Accordi Economici del 4 novembre 2016, con la quale essa reclamante è stata condannata al pagamento in favore del calciatore Alberto Cosentino del complessivo importo di euro 12.764,23 a titolo di saldo della somma allo stesso dovuta in forza di accordo economico inter partes.

Eccepisce la SEF Torres 1903 Srl, in via preliminare, la estinzione del giudizio innanzi alla Commissione Accordi Economici per l'intervenuto decorso del termine massimo di novanta giorni dalla proposizione del ricorso introduttivo da parte del calciatore avvenuta in data 22 luglio 2016 e la data della decisione deliberata solo in data 4 novembre 2016, come previsto dell'art. 34 del Codice di Giustizia Sportiva.

Nel merito, la reclamante Società deduce inoltre la insussistenza ed infondatezza del credito del calciatore atteso che l'attuale Dirigenza della SEF Torres 1903 Srl è in carica solo dal 13 aprile 2016 e che è stata presentata alla Autorità giudiziaria competente una denuncia nei confronti della precedente gestione per la omessa consegna di tutta la documentazione amministrativa nella quale potrebbe anche essere presente la prova della suddetta inesistenza del debito.

Al riguardo, la reclamante Società formula anche una istanza di sospensione del presente giudizio in attesa degli esiti delle indagini in corso in sede penale.

Il calciatore, ritualmente notiziato del ricorso, ha inviato tempestive controdeduzioni eccependo: - la inapplicabilità del termine di novanta giorni previsto dall'art. 34 bis, comma 4,6 e 8 del Codice di Giustizia Sportiva al procedimento innanzi alla Commissione Accordi Economici; - il rispetto in ogni caso del termine dei novanta giorni in quanto il calciatore ha proposto ricorso alla CAE il 26 agosto 2016 e non il 22 luglio 2016, data invece in cui lo stesso ha inviato la richiesta del premio alla Società; - la infondatezza e inammissibilità delle difese di merito della SEF Torres 1903 Srl, compresa l'istanza di sospensione, che bene potevano essere dedotte dalla Società innanzi alla CAE al cui procedimento invece la SEF Torres 1903 Srl ha ritenuto di non partecipare.

Ha quindi concluso, la difesa del calciatore, per il rigetto del reclamo e la conferma della impugnata decisione.

Alla riunione del 14 dicembre 2016, sentiti i legali delle parti, il reclamo è stato quindi discusso e deciso.

Il reclamo deve essere rigettato.

Il termine dei novanta giorni per la pronuncia della decisione previsto dall'art. 34 del CGS non si applica alla Commissione Accordi Economici.

Detto termine, infatti, si applica ai procedimenti disciplinari e agli Organi di Giustizia Sportiva previsti dal CGS.

Dalla semplice lettura dell'art. 25 del Regolamento della L.N.D. si evince con chiarezza che la Commissione Accordi Economici non ha la natura di organo di giustizia sportiva.

In ogni caso, anche nel merito l'eccezione risulta infondata in quanto la data indicata nella gravata decisione del 22 luglio 2016 di presentazione del ricorso, è in realtà quella dell'invio dello stesso alla Società SEF Torres 1903 Srl: la CAE ha infatti ricevuto il ricorso del calciatore in data 26 agosto 2016 e quindi la relativa decisione del 4 novembre 2016 risulta comunque pronunciata entro novanta giorni.

Le questioni di merito, oltre che tardive e quindi inammissibili, sono prive di pregio in quanto aventi natura solo di ipotetica asserzione.

La decisione della Commissione Accordi Economici deve quindi essere confermata con le consequenziali statuizioni in ordine alle spese in forza della soccombenza.

Tanto premesso.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, rigetta il reclamo presentato dalla Società SEF Torres Srl e, per l'effetto, conferma l'impugnata decisione della CAE – LND.

Ai sensi dell'art. 33, comma 14 CGS dichiara la Società SEF Torres Srl a corrispondere le spese di lite al calciatore Alberto Cossentino che liquida in € 500,00 (Euro cinquecento/00) oltre accessori.

Ordina incamerarsi la tassa.

20) RECLAMO N°. 64 DELLA SOCIETÀ SEF TORRES SRL AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE ANGELO GIACOMO DEMARTIS, PUBBLICATA NEL C.U. 137 DEL 4 NOVEMBRE 2016.

Con atto 11 luglio 2016, la SEF Torres 1903 ha adito questo Tribunale Federale impugnando la decisione della Commissione Accordi Economici del 4 novembre 2016, con la quale essa reclamante è stata condannata al pagamento in favore del calciatore Angelo Giacomo Demartis del complessivo importo di euro 13.222,00 a titolo di saldo della somma allo stesso dovuta in forza di accordo economico inter partes.

Eccepisce la SEF Torres 1903 Srl, in via preliminare, la estinzione del giudizio innanzi alla Commissione Accordi Economici per l'intervenuto decorso del termine massimo di novanta giorni dalla proposizione del ricorso introduttivo da parte del calciatore avvenuta in data 27 luglio 2016 e la data della decisione deliberata solo in data 4 novembre 2016, come previsto dell'art. 34 del Codice di Giustizia Sportiva.

Nel merito, la reclamante Società deduce inoltre la insussistenza ed infondatezza del credito del calciatore atteso che l'attuale Dirigenza della SEF Torres 1903 Srl è in carica solo dal 13 aprile 2016 e che è stata presentata alla Autorità giudiziaria competente una denuncia nei confronti della precedente gestione per la omessa consegna di tutta la documentazione amministrativa nella quale potrebbe anche essere presente la prova della suddetta inesistenza del debito.

Al riguardo, la reclamante Società formula anche una istanza di sospensione del presente giudizio in attesa degli esiti delle indagini in corso in sede penale.

Il calciatore, ritualmente notiziato del ricorso, ha inviato tempestive controdeduzioni eccependo: - la inapplicabilità del termine di novanta giorni previsto dall'art. 34 bis, comma 4,6 e 8 del Codice di Giustizia Sportiva al procedimento innanzi alla Commissione Accordi Economici; - il rispetto in ogni caso del termine dei novanta giorni in quanto il calciatore ha proposto ricorso alla CAE il 26 agosto 2016 e non il 27 luglio 2016, data invece in cui lo stesso ha inviato la richiesta del premio alla Società; - la infondatezza e inammissibilità delle difese di merito della SEF Torres 1903 Srl, compresa l'istanza di sospensione, che bene potevano essere dedotte dalla Società innanzi alla CAE al cui procedimento invece la SEF Torres 1903 Srl ha ritenuto di non partecipare.

Ha quindi concluso, la difesa del calciatore, per il rigetto del reclamo e la conferma della impugnata decisione.

Alla riunione del 14 dicembre 2016, sentiti i legali delle parti, il reclamo è stato quindi discusso e deciso.

Il reclamo deve essere rigettato.

Il termine dei novanta giorni per la pronuncia della decisione previsto dall'art. 34 del CGS non si applica alla Commissione Accordi Economici.

Detto termine, infatti, si applica ai procedimenti disciplinari e agli Organi di Giustizia Sportiva previsti dal CGS.

Dalla semplice lettura dell'art. 25 del Regolamento della L.N.D. si evince con chiarezza che la Commissione Accordi Economici non ha la natura di organo di giustizia sportiva.

In ogni caso, anche nel merito l'eccezione risulta infondata in quanto la data indicata nella gravata decisione del 27 luglio 2016 di presentazione del ricorso, è in realtà quella dell'invio dello stesso alla Società SEF Torres 1903 Srl: la CAE ha infatti ricevuto il ricorso del calciatore in data 26 agosto 2016 e quindi la relativa decisione del 4 novembre 2016 risulta comunque pronunciata entro novanta giorni.

Le questioni di merito, oltre che tardive e quindi inammissibili, sono prive di pregio in quanto aventi natura solo di ipotetica asserzione.

La decisione della Commissione Accordi Economici deve quindi essere confermata con le consequenziali statuizioni in ordine alle spese in forza della soccombenza.

Tanto premesso.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, rigetta il reclamo presentato dalla Società SEF Torres Srl e, per l'effetto, conferma l'impugnata decisione della CAE – LND.

Ai sensi dell'art. 33, comma 14 CGS dichiara la Società SEF Torres Srl a corrispondere le spese di lite al calciatore Angelo Giacomo Demartis che liquida in € 500,00 (Euro cinquecento/00) oltre accessori.

Ordina incamerarsi la tassa.

21) RECLAMO N°. 65 DELLA SOCIETÀ SEF TORRES SRL AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE EL KAMCH ANOUR, PUBBLICATA NEL C.U. 137 DEL 4 NOVEMBRE 2016.

Con atto 11 luglio 2016, la SEF Torres 1903 ha adito questo Tribunale Federale impugnando la decisione della Commissione Accordi Economici del 4 novembre 2016, con la quale essa reclamante è stata condannata al pagamento in favore del calciatore El Kamch Anour del complessivo importo di euro 4.320,00 a titolo di saldo della somma allo stesso dovuta in forza di accordo economico inter partes.

Eccepisce la SEF Torres 1903 Srl, in via preliminare, la estinzione del giudizio innanzi alla Commissione Accordi Economici per l'intervenuto decorso del termine massimo di novanta giorni dalla proposizione del ricorso introduttivo da parte del calciatore avvenuta in data 27 luglio 2016 e la data della decisione deliberata solo in data 4 novembre 2016, come previsto dell'art. 34 del Codice di Giustizia Sportiva.

Nel merito, la reclamante Società deduce inoltre la insussistenza ed infondatezza del credito del calciatore atteso che l'attuale Dirigenza della SEF Torres 1903 Srl è in carica solo dal 13 aprile 2016 e che è stata presentata alla Autorità giudiziaria competente una denuncia nei confronti della precedente gestione per la omessa consegna di tutta la documentazione amministrativa nella quale potrebbe anche essere presente la prova della suddetta inesistenza del debito.

Al riguardo, la reclamante Società formula anche una istanza di sospensione del presente giudizio in attesa degli esiti delle indagini in corso in sede penale.

Il calciatore, ritualmente notiziato del ricorso, ha inviato tempestive controdeduzioni eccependo: - la inapplicabilità del termine di novanta giorni previsto dall'art. 34 bis, comma 4,6 e 8 del Codice di Giustizia Sportiva al procedimento innanzi alla Commissione Accordi

Economici; - il rispetto in ogni caso del termine dei novanta giorni in quanto il calciatore ha proposto ricorso alla CAE il 26 agosto 2016 e non il 27 luglio 2016, data invece in cui lo stesso ha inviato la richiesta del premio alla Società; - la infondatezza e inammissibilità delle difese di merito della SEF Torres 1903 Srl, compresa l'istanza di sospensione, che bene potevano essere dedotte dalla Società innanzi alla CAE al cui procedimento invece la SEF Torres 1903 Srl ha ritenuto di non partecipare.

Ha quindi concluso, la difesa del calciatore, per il rigetto del reclamo e la conferma della impugnata decisione.

Alla riunione del 14 dicembre 2016, sentiti i legali delle parti, il reclamo è stato quindi discusso e deciso.

Il reclamo deve essere rigettato.

Il termine dei novanta giorni per la pronuncia della decisione previsto dall'art. 34 del CGS non si applica alla Commissione Accordi Economici.

Detto termine, infatti, si applica ai procedimenti disciplinari e agli Organi di Giustizia Sportiva previsti dal CGS.

Dalla semplice lettura dell'art. 25 del Regolamento della L.N.D. si evince con chiarezza che la Commissione Accordi Economici non ha la natura di organo di giustizia sportiva.

In ogni caso, anche nel merito l'eccezione risulta infondata in quanto la data indicata nella gravata decisione del 27 luglio 2016 di presentazione del ricorso, è in realtà quella dell'invio dello stesso alla Società SEF Torres 1903 Srl: la CAE ha infatti ricevuto il ricorso del calciatore in data 26 agosto 2016 e quindi la relativa decisione del 4 novembre 2016 risulta comunque pronunciata entro novanta giorni.

Le questioni di merito, oltre che tardive e quindi inammissibili, sono prive di pregio in quanto aventi natura solo di ipotetica asserzione.

La decisione della Commissione Accordi Economici deve quindi essere confermata con le consequenziali statuizioni in ordine alle spese in forza della soccombenza.

Tanto premesso.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, rigetta il reclamo presentato dalla Società SEF Torres Srl e, per l'effetto, conferma l'impugnata decisione della CAE – LND.

Ai sensi dell'art. 33, comma 14 CGS dichiara la Società SEF Torres Srl a corrispondere le spese di lite al calciatore El Kamch Anour che liquida in € 500,00 (Euro cinquecento/00) oltre accessori.

Ordina incamerarsi la tassa.

22) RECLAMO N°. 66 DELLA SOCIETÀ SEF TORRES SRL AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE MATTEO IALI, PUBBLICATA NEL C.U. 137 DEL 4 NOVEMBRE 2016.

Con atto 11 luglio 2016, la SEF Torres 1903 ha adito questo Tribunale Federale impugnando la decisione della Commissione Accordi Economici del 4 novembre 2016, con la quale essa reclamante è stata condannata al pagamento in favore del calciatore Matteo Iali del complessivo importo di euro 10.594,40 a titolo di saldo della somma allo stesso dovuta in forza di accordo economico inter partes.

La reclamante Società deduce la insussistenza ed infondatezza del credito del calciatore atteso che l'attuale Dirigenza della SEF Torres 1903 Srl è in carica solo dal 13 aprile 2016 e che è stata presentata alla Autorità giudiziaria competente una denuncia nei confronti della precedente gestione per la omessa consegna di tutta la documentazione amministrativa nella quale potrebbe anche essere presente la prova della suddetta inesistenza del debito.

Al riguardo, la reclamante Società formula anche una istanza di sospensione del presente giudizio in attesa degli esiti delle indagini in corso in sede penale.

Il calciatore, ritualmente notiziato del ricorso, ha inviato tempestive controdeduzioni eccependo la infondatezza e inammissibilità delle difese di merito della SEF Torres 1903 Srl, compresa l'istanza di sospensione, che bene potevano essere dedotte dalla Società innanzi alla CAE al cui procedimento invece la SEF Torres 1903 Srl ha ritenuto di non partecipare.

Ha quindi concluso, la difesa del calciatore, per il rigetto del reclamo e la conferma della impugnata decisione.

Alla riunione del 14 dicembre 2016, sentiti i legali delle parti, il reclamo è stato quindi discusso e deciso.

Il reclamo deve essere rigettato.

Le doglianze di merito della reclamante sono prive di pregio in quanto aventi natura solo di ipotetica asserzione.

In ogni caso le stesse sono tardive in quanto ben potevano essere dedotte nel procedimento innanzi alla CAE al quale la SEF Torres 193 Srl ha ritenuto di non partecipare.

Difetta inoltre ogni presupposto che possa giustificare la sospensione del presente giudizio atteso che la istante non è neanche in grado di poter affermare se esista o meno documentazione comprovante le proprie deduzioni.

La decisione della Commissione Accordi Economici deve quindi essere confermata con le consequenziali statuizioni in ordine alle spese in forza della soccombenza.

Tanto premesso.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, rigetta il reclamo presentato dalla Società SEF Torres Srl e, per l'effetto, conferma l'impugnata decisione della CAE – LND.

Ai sensi dell'art. 33, comma 14 CGS dichiara la Società SEF Torres Srl a corrispondere le spese di lite al calciatore Matteo Iali che liquida in € 500,00 (Euro cinquecento/00) oltre accessori.

Ordina incamerarsi la tassa.

23) RECLAMO N°. 67 DELLA SOCIETÀ SEF TORRES SRL AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE LISAI GIANCARLO, PUBBLICATA NEL C.U. 137 DEL 4 NOVEMBRE 2016.

Con atto 11 luglio 2016, la SEF Torres 1903 ha adito questo Tribunale Federale impugnando la decisione della Commissione Accordi Economici del 4 novembre 2016, con la quale essa reclamante è stata condannata al pagamento in favore del calciatore Giancarlo Lisai del complessivo importo di euro 13.018,00 a titolo di saldo della somma allo stesso dovuta in forza di accordo economico inter partes.

Eccepisce la SEF Torres 1903 Srl, in via preliminare, la estinzione del giudizio innanzi alla Commissione Accordi Economici per l'intervenuto decorso del termine massimo di novanta

giorni dalla proposizione del ricorso introduttivo da parte del calciatore avvenuta in data 22 luglio 2016 e la data della decisione deliberata solo in data 4 novembre 2016, come previsto dell'art. 34 del Codice di Giustizia Sportiva.

Nel merito, la reclamante Società deduce inoltre la insussistenza ed infondatezza del credito del calciatore atteso che l'attuale Dirigenza della SEF Torres 1903 Srl è in carica solo dal 13 aprile 2016 e che è stata presentata alla Autorità giudiziaria competente una denuncia nei confronti della precedente gestione per la omessa consegna di tutta la documentazione amministrativa nella quale potrebbe anche essere presente la prova della suddetta inesistenza del debito.

Al riguardo, la reclamante Società formula anche una istanza di sospensione del presente giudizio in attesa degli esiti delle indagini in corso in sede penale.

Il calciatore, ritualmente notiziato del ricorso, ha inviato tempestive controdeduzioni eccependo: - la inapplicabilità del termine di novanta giorni previsto dall'art. 34 bis, comma 4,6 e 8 del Codice di Giustizia Sportiva al procedimento innanzi alla Commissione Accordi Economici; - il rispetto in ogni caso del termine dei novanta giorni in quanto il calciatore ha proposto ricorso alla CAE il 26 agosto 2016 e non il 22 luglio 2016, data invece in cui lo stesso ha inviato la richiesta del premio alla Società; - la infondatezza e inammissibilità delle difese di merito della SEF Torres 1903 Srl, compresa l'istanza di sospensione, che bene potevano essere dedotte dalla Società innanzi alla CAE al cui procedimento invece la SEF Torres 1903 Srl ha ritenuto di non partecipare.

Ha quindi concluso, la difesa del calciatore, per il rigetto del reclamo e la conferma della impugnata decisione.

Alla riunione del 14 dicembre 2016, sentiti i legali delle parti, il reclamo è stato quindi discusso e deciso.

Il reclamo deve essere rigettato.

Il termine dei novanta giorni per la pronuncia della decisione previsto dall'art. 34 del CGS non si applica alla Commissione Accordi Economici.

Detto termine, infatti, si applica ai procedimenti disciplinari e agli Organi di Giustizia Sportiva previsti dal CGS.

Dalla semplice lettura dell'art. 25 del Regolamento della L.N.D. si evince con chiarezza che la Commissione Accordi Economici non ha la natura di organo di giustizia sportiva.

In ogni caso, anche nel merito l'eccezione risulta infondata in quanto la data indicata nella gravata decisione del 22 luglio 2016 di presentazione del ricorso, è in realtà quella dell'invio dello stesso alla Società SEF Torres 1903 Srl: la CAE ha infatti ricevuto il ricorso del calciatore in data 26 agosto 2016 e quindi la relativa decisione del 4 novembre 2016 risulta comunque pronunciata entro novanta giorni.

Le questioni di merito, oltre che tardive e quindi inammissibili, sono prive di pregio in quanto aventi natura solo di ipotetica asserzione.

La decisione della Commissione Accordi Economici deve quindi essere confermata con le consequenziali statuizioni in ordine alle spese in forza della soccombenza.

Tanto premesso.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, rigetta il reclamo presentato dalla Società SEF Torres Srl e, per l'effetto, conferma l'impugnata decisione della CAE – LND.

Ai sensi dell'art. 33, comma 14 CGS dichiara la Società SEF Torres Srl a corrispondere le spese di lite al calciatore Lisai Giancarlo che liquida in € 500,00 (Euro cinquecento/00) oltre accessori.

Ordina incamerarsi la tassa.

24) RECLAMO N°. 68 DELLA SOCIETÀ SEF TORRES SRL AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE SCOTTO LUIGI, PUBBLICATA NEL C.U. 137 DEL 4 NOVEMBRE 2016.

Con atto 11 luglio 2016, la SEF Torres 1903 ha adito questo Tribunale Federale impugnando la decisione della Commissione Accordi Economici del 4 novembre 2016, con la quale essa reclamante è stata condannata al pagamento in favore del calciatore Luigi Scotto del complessivo importo di euro 13.018,00 a titolo di saldo della somma allo stesso dovuta in forza di accordo economico inter partes.

Eccepisce la SEF Torres 1903 Srl, in via preliminare, la estinzione del giudizio innanzi alla Commissione Accordi Economici per l'intervenuto decorso del termine massimo di novanta giorni dalla proposizione del ricorso introduttivo da parte del calciatore, avvenuta in data 22 luglio 2016 e la data della decisione deliberata solo in data 4 novembre 2016, come previsto dell'art. 34 del Codice di Giustizia Sportiva.

Nel merito, la reclamante Società deduce inoltre la insussistenza ed infondatezza del credito del calciatore atteso che l'attuale Dirigenza della SEF Torres 1903 Srl è in carica solo dal 13 aprile 2016 e che è stata presentata alla Autorità giudiziaria competente una denuncia nei confronti della precedente gestione per la omessa consegna di tutta la documentazione amministrativa nella quale potrebbe anche essere presente la prova della suddetta inesistenza del debito.

Al riguardo, la reclamante Società formula anche una istanza di sospensione del presente giudizio in attesa degli esiti delle indagini in corso in sede penale.

Il calciatore, ritualmente notiziato del ricorso, ha depositato in udienza, con l'adesione della controparte, controdeduzioni eccependo: - la inapplicabilità del termine di novanta giorni previsto dall'art. 34 bis, comma 4,6 e 8 del Codice di Giustizia Sportiva al procedimento innanzi alla Commissione Accordi Economici; - il rispetto in ogni caso del termine dei novanta giorni in quanto il calciatore ha proposto ricorso alla CAE il 23 agosto 2016 e non il 22 luglio 2016, data invece in cui lo stesso ha inviato la richiesta del premio alla Società; - la infondatezza e inammissibilità delle difese di merito della SEF Torres 1903 Srl, compresa l'istanza di sospensione, che bene potevano essere dedotte dalla Società innanzi alla CAE al cui procedimento invece la SEF Torres 1903 Srl ha ritenuto di non partecipare.

Ha quindi concluso, la difesa del calciatore, per il rigetto del reclamo e la conferma della impugnata decisione.

Alla riunione del 14 dicembre 2016, sentiti i legali delle parti, il reclamo è stato quindi discusso e deciso.

Il reclamo deve essere rigettato.

Il termine dei novanta giorni per la pronuncia della decisione previsto dall'art. 34 del CGS non si applica alla Commissione Accordi Economici.

Detto termine, infatti, si applica ai procedimenti disciplinari e agli Organi di Giustizia Sportiva previsti dal CGS.

Dalla semplice lettura dell'art. 25 del Regolamento della L.N.D. si evince con chiarezza che la Commissione Accordi Economici non ha la natura di organo di giustizia sportiva.

In ogni caso, anche nel merito l'eccezione risulta infondata in quanto la data indicata nella gravata decisione del 22 luglio 2016 di presentazione del ricorso, è in realtà quella dell'invio dello stesso alla Società SEF Torres 1903 Srl: la CAE ha infatti ricevuto il ricorso del calciatore in data 23 agosto 2016 e quindi la relativa decisione del 4 novembre 2016 risulta comunque pronunciata entro novanta giorni.

Le questioni di merito, oltre che tardive e quindi inammissibili, sono prive di pregio in quanto aventi natura solo di ipotetica asserzione.

La decisione della Commissione Accordi Economici deve quindi essere confermata con le consequenziali statuizioni in ordine alle spese in forza della soccombenza.

Tanto premesso.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, rigetta il reclamo presentato dalla Società SEF Torres Srl e, per l'effetto, conferma l'impugnata decisione della CAE – LND.

Ai sensi dell'art. 33, comma 14 CGS dichiara la Società SEF Torres Srl a corrispondere le spese di lite al calciatore Scotto Luigi che liquida in € 500,00 (Euro cinquecento/00) oltre accessori.

Ordina incamerarsi la tassa.

Il Vice Presidente del TFN
Sez. Vertenze Economiche
Avv. Giuseppe Lepore

Pubblicato in Roma il 12 gennaio 2017.

Il Segretario Federale
Antonio Di Sebastiano

Il Presidente Federale
Carlo Tavecchio